



CITTA' DI BUSTO ARSIZIO

**REGOLAMENTO PER IL
FUNZIONAMENTO DEL
CONSIGLIO COMUNALE**

**Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 112 del 17 Dicembre 2007.
Modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 13 del 06 Marzo 2008.**

Art. 1 Oggetto e finalità

1. Il presente regolamento, nello spirito di cui all'art. 117 della Costituzione, in base alle disposizioni di legge e secondo le norme dello Statuto comunale, disciplina l'organizzazione ed il funzionamento del Consiglio Comunale.
2. Il regolamento si ispira ai principi di autonomia funzionale ed organizzativa previsti dalla legge per il consiglio comunale.
3. La risoluzione di questioni relative all'applicazione ed all'interpretazione del regolamento sono demandate alla competente commissione consiliare permanente per il regolamento del consiglio comunale.
4. Sulle questioni che dovessero presentarsi nel corso delle sedute consiliari e non disciplinate dal presente regolamento decide il Presidente sentito il Consiglio di Presidenza.

Art. 2 Strutture e risorse

1. Il Consiglio, per l'espletamento delle proprie funzioni, dispone di propri servizi, attrezzature, strutture, personale e di risorse finanziarie, stabilite all'interno del bilancio del Comune. Il loro utilizzo è di competenza del Consiglio di Presidenza, che decide secondo gli indirizzi indicati in mozioni votate dal Consiglio comunale.
2. La dotazione logistica comprende l'aula consiliare, i relativi spazi annessi e l'attiguo ufficio. Sono previsti locali appositi per i Gruppi Consiliari, nonché servizi logistici e di comunicazione per gli stessi.

Art. 3 Presidenza

1. Il Consiglio Comunale, salvo che la legge non disponga altrimenti, è presieduto dal Presidente o, in caso di assenza o impedimento dello stesso, dal primo o dal secondo Vice Presidente. In caso di loro assenza o impedimento la presidenza è assunta dal Consigliere anziano come definito dalla legge.
2. Il Presidente è eletto secondo quanto previsto dagli articoli 39 e 40 del TUEL 267/2000. Prima della votazione, ciascun gruppo, con un solo intervento, può proporre una candidatura, anche esterna al gruppo stesso, illustrando, se lo ritiene, la proposta per un massimo di tre minuti.
3. Immediatamente dopo l'elezione del Presidente, si procede a scrutinio segreto a quella dei Vicepresidenti. Il consigliere che riceve il maggior numero di voti è proclamato Primo Vicepresidente; quello che lo segue immediatamente è proclamato Secondo Vicepresidente. In caso di parità di voti, l'ordine di proclamazione avviene secondo l'età.
4. Il Presidente ed i Vicepresidenti costituiscono il Consiglio di Presidenza.
5. Ad essi competono indennità in misura pari a quelle definite dalla legge.

- 6 Il Presidente rappresenta il consiglio, lo presiede e ne è l'oratore ufficiale.
- 7 Il Presidente convoca il Consiglio, dirige e modera la discussione, mantiene l'ordine e impone l'osservanza del regolamento, accorda la facoltà di parlare, pone le questioni, stabilisce l'ordine delle votazioni, chiarisce il significato del voto, ne proclama il risultato e provvede al buon andamento dei lavori del consiglio.

Art. 4 Mozione di sfiducia al Presidente del Consiglio

1. Oltre che per quanto previsto dal TUEL all'art. 39 comma 5, i consiglieri comunali, che rappresentino almeno i due quinti dei membri del Consiglio Comunale, possono proporre la mozione di sfiducia per il Presidente del Consiglio, motivata da violazione, per colpa grave, dell'inosservanza della legge, dello statuto, del regolamento, del dovere di imparzialità, difesa delle prerogative del consiglio, dei diritti dei singoli consiglieri.
2. Nel caso, la Presidenza della seduta compete al Consigliere Anziano e si intenderà approvata la revoca con la maggioranza assoluta dei voti dei consiglieri comunali assegnati. Qualora venga dichiarata la sfiducia, la seduta viene sospesa .

Il consigliere anziano convoca il consiglio comunale di modo che la riunione si tenga entro 20 giorni onde procedere alla elezione del nuovo Presidente secondo quanto previsto nell'art. 3, comma 2, del regolamento.

3. Se il Presidente intende dimettersi, si procederà all'elezione del nuovo Presidente secondo quanto previsto all'art. 3 comma 2 del presente regolamento.

Art. 5 Ufficio di Presidenza

1. E' istituito l'ufficio di Presidenza composto dal Presidente, dai due Vicepresidenti e dai Presidenti di Gruppo Consiliare. Alle riunioni dell'Ufficio di Presidenza può partecipare senza diritto di voto il Sindaco o Assessore da lui delegato. I Capigruppo possono delegare in forma scritta altri componenti del gruppo a partecipare in loro vece alla riunione. L'Ufficio di Presidenza è presieduto dal Presidente del Consiglio ed è convocato dallo stesso di propria iniziativa. E' altresì convocato su richiesta del Sindaco o della maggioranza dei Capigruppo; in tali casi la riunione deve tenersi entro quindici giorni dal ricevimento della richiesta. L'avviso scritto di convocazione, anche per fax o posta elettronica, riportante l'ordine del giorno, deve pervenire almeno tre giorni prima della riunione. In caso di urgenza la convocazione può avvenire con qualunque mezzo utile prescindendo dai predetti termini e modalità.
2. L'Ufficio di Presidenza si riunisce per esaminare argomenti di competenza o di interesse del Consiglio Comunale. Con l'intervento del Sindaco o di Assessore da lui delegato esamina le proposte del Presidente, del Sindaco e dei singoli Capigruppo in ordine alla programmazione dei

lavori del Consiglio Comunale; stabilisce frequenza, orari e calendario semestrale di massima delle sedute di Consiglio, ivi comprese sedute ad hoc riservate al solo sindacato dei consiglieri.

3. Possono essere invitati a prendere parte alle riunioni dell'Ufficio di Presidenza, per i temi di competenza specifica, anche i presidenti delle Commissioni.

4. Alle sedute assiste un dirigente o un funzionario designato dal Presidente, che redige un resoconto sommario.

5. L'ufficio di Presidenza è organo assimilato alle commissioni consiliari. Le sedute non sono pubbliche.

Art. 6 Gruppi consiliari

1. I Consiglieri Comunali sono ripartiti in gruppi. Ciascun gruppo è composto dai consiglieri eletti nella medesima lista. Entro la prima seduta deve essere comunicato al Segretario comunale il nome del Capogruppo che, in difetto della comunicazione, è il consigliere più anziano del gruppo secondo la definizione di legge. Possono altresì essere costituiti gruppi diversi, purché composti da almeno tre consiglieri, con l'indicazione del Capogruppo, da effettuarsi per iscritto al Segretario comunale o verbalmente in corso di seduta.

2. Ciascun Consigliere, con dichiarazione scritta o verbale resa durante una seduta di Consiglio Comunale, può abbandonare il gruppo di appartenenza e confluire, se accettato, in un altro. Il Gruppo Consiliare analogamente, tramite il proprio Capogruppo, può dichiarare l'espulsione di un consigliere dal proprio gruppo.

Se si tratta di un unico Consigliere, lo stesso viene considerato Indipendente, non è considerato capogruppo e non ha diritto di partecipare all'Ufficio di Presidenza.

3. I Consiglieri che non rientrino nel disposto di cui ai precedenti commi vengono iscritti ad un unico gruppo misto. Nel caso di due o più iscritti, nell'ipotesi di mancata designazione, assumerà la funzione di capogruppo il Consigliere più anziano.

4. Il Capogruppo prende le decisioni su quanto previsto dal regolamento in ordine ai gruppi e comunica le eventuali variazioni di composizione o di cariche all'interno del gruppo; le sue dichiarazioni fanno testo, salvo contestazione scritta da parte della maggioranza dei componenti.

5. I gruppi non costituiti da almeno tre consiglieri dovranno usufruire di strutture e servizi in comune.

Art. 7 Minoranze consiliari

1. Fanno parte delle minoranze consiliari quei Consiglieri che siano stati eletti in liste non collegate al candidato Sindaco eletto ed i candidati Sindaci non eletti.

2. Il singolo Consigliere che rappresenti un gruppo consiliare in qualunque momento può dichiarare, se intende continuare a fare parte della Minoranza oppure della Maggioranza.
3. Ciascun Consigliere può dichiarare di non fare più parte dell'originario gruppo consiliare, e quindi comunicare in quale schieramento intende collocarsi.

Art. 8 Atti consiliari

1. L'iniziativa per le deliberazioni consiliari si esercita mediante la formulazione di un testo di deliberazione comprensivo, se del caso, dell'imputazione della relativa spesa; tale iniziativa spetta alla Giunta Comunale e a ciascun Consigliere Comunale.
2. I testi delle interrogazioni, delle proposte di deliberazione, delle mozioni, degli emendamenti possono essere depositati al protocollo, alla segreteria, del palazzo comunale o inviate per posta, posta elettronica, telefax. Successivamente, se del caso, sono espressi i pareri di legge, che devono essere allegati tempestivamente sì da non compromettere l'iscrizione all'ordine del giorno. I testi devono essere redatti in lingua italiana o con traduzione italiana. Le proposte comportanti maggiori spese o minori entrate devono indicare la copertura finanziaria, che deve egualmente essere indicata per emendamenti aventi analoghi impatti finanziari. Il Presidente, sulla scorta dei pareri delle competenti strutture comunali, può dichiarare inammissibili quelle proposte e quegli emendamenti che fossero prive della previsione di copertura o con copertura insufficiente; può altresì dichiarare inammissibili i testi che fossero in contrasto con norme di legge, dello statuto o dei regolamenti comunali.
3. Il Consiglio di Presidenza è organo di reclamo per testi dichiarati inammissibili al dibattito consiliare. Coloro che intendano non condividere la decisione presa dal Presidente del Consiglio, ritenendo le spiegazioni fornite non esaurienti, esprimono il dissenso alla stessa. Il Consiglio di Presidenza si pronuncia nel merito prima dell'inizio della successiva seduta di Consiglio Comunale. Qualora il testo sia ritenuto ammissibile in sede di reclamo, lo stesso riprende la numerazione originaria.
4. Le proposte di deliberazione e le mozioni sono annotate in appositi registri con l'indicazione del proponente, dell'oggetto e della data di presentazione. Il registro è pubblicato e consultabile anche su internet, all'indirizzo del sito comunale. Della presentazione di ogni proposta di deliberazione e di mozione è direttamente informato il Presidente della commissione competente ai fini dell'esame preventivo della stessa.

Art. 9 Sindacato dei Consiglieri

1. I Consiglieri, per l'esplicazione della loro azione di sindacato concernente argomenti di stretta competenza dell'Amministrazione comunale, possono presentare:

A) L'interrogazione, che consiste nella domanda scritta al Sindaco per conoscere:

- se un fatto sia vero o meno;
- se l'Amministrazione ne abbia conoscenza;
- se si sia presa o si stia per prendere decisione in ordine ad un determinato oggetto.

L'interrogante deve specificare se intenda ricevere risposta:

- scritta;
- orale in commissione;
- attraverso il "Periodo delle Interrogazioni"
- orale in consiglio comunale.

Qualora nulla venga specificato in merito al tipo di risposta, si intende ricevere risposta scritta, ovvero, in commissione se orale. Le interrogazioni orali vengono iscritte nei rispettivi Ordini del Giorno secondo le priorità stabilite. Alle interrogazioni con risposta scritta risponde il Sindaco o l'Assessore delegato. La risposta dovrà essere data entro trenta giorni. In caso di particolare complessità il termine può essere ritardato; di ciò verrà data comunicazione scritta e motivata all'interrogante nel termine di venti giorni. Le interrogazioni a risposta scritta saranno annotate in un apposito registro, con l'indicazione dell'interrogante, dell'oggetto, delle date di presentazione e di risposta e dell'autore della risposta. Il registro è pubblicato e consultabile su internet, all'indirizzo del sito comunale. Le interrogazioni a risposta orale possono seguire la procedura ordinaria oppure, se richiesto, possono essere discusse con il criterio del "Periodo delle Interrogazioni". Qualora l'Ufficio di Presidenza ritenga che l'interrogazione a risposta orale contenga questioni di oggettiva necessità di pronta risposta, la risposta alla stessa passa in capo alla discussione dei punti di sindacato dei consiglieri. Qualora il Sindaco e gli Assessori non rispondano alle interrogazioni a risposta scritta nei termini previsti, o, comunque, non interrompano i termini con lettera interlocutoria, il Presidente iscrive l'argomento al primo Consiglio. Ove la risposta risulti ancora non data, il Presidente, a nome del Consiglio, invierà [all'interrogato] una lettera di deplorazione, che renderà pubblica con affissione all'Albo Pretorio.

B) La mozione è un atto di mero indirizzo politico attraverso il quale il Consiglio Comunale esprime il proprio orientamento in ordine ad un determinato oggetto che rientra nelle competenze demandate all'Ente. Consiste in un testo sottoposto al voto del Consiglio Comunale. Qualora la Giunta dichiari che, seppure a titolo di raccomandazione, intende conformarsi ai contenuti della mozione ed il proponente si ritenga soddisfatto, non si procede alla discussione e quindi alla votazione.

2. Le interrogazioni orali in consiglio e le mozioni sui medesimi argomenti non possono essere riproposte rispettivamente, non prima di tre e sei mesi, salvo che esse riguardino la tempistica indicata nelle risposte una volta trascorsi i termini in esse previsti. Alla norma può derogarsi con

decisione unanime dell'Ufficio di Presidenza per quanto concerne le proposte di mozione. Le interrogazioni e le mozioni, se ritirate in corso di seduta, possono essere immediatamente fatte proprie da ciascun Consigliere.

3. La Mozione di sfiducia. Nei confronti di un Assessore è consentita la proposizione della cosiddetta "mozione di sfiducia" da parte di un numero non inferiore ad un terzo dei componenti il Consiglio. La mozione, circostanziata nelle motivazioni, deve essere depositata in tempo utile per l'iscrizione all'ordine del giorno del Consiglio secondo quanto all'uopo previsto dallo Statuto comunale. La mozione di sfiducia deve essere esaminata e discussa dal Consiglio prima di ogni altro argomento attraverso l'intervento, per un tempo non superiore a tre minuti, da parte dei Consiglieri che intendano prendere la parola. Esaurito il dibattito si procede alla votazione a scrutinio segreto. L'esito della mozione non è comunque vincolante per il Sindaco allorquando riguardi uno o più componenti la Giunta.

4. La Mozione d'ordine consiste in una presa di posizione [scritta] riguardante fatti e modalità concernenti l'attività del Consiglio; può essere depositata anche durante lo svolgimento della seduta.

E' da considerarsi pure mozione d'ordine il rilievo svolto sulla procedura adottata con riferimento a norme di legge, statutarie e regolamentari, eventualmente accompagnata da proposta alternativa.

Su di essa si pronuncia il Presidente e, qualora la sua decisione non venga accettata, decide il Consiglio per alzata di mano e senza discussione. Il Presidente, qualora la mozione venga ammessa, se richiesto, concede la parola al Sindaco sulla discussione inerente; indi ad un Consigliere per gruppo per eventuali dichiarazioni di voto. L'intervento non può eccedere la durata di tre minuti; i Consiglieri che non siano intervenuti per dichiarazione di voto possono esprimersi in dissenso.

5. La Deliberazione consiste nella proposta inerente un atto di rilevanza amministrativa che Ciascun Consigliere, (Assessore, Giunta, cittadini) con apposito testo sottopone alla approvazione del Consiglio. La Giunta dovrà attenersi al deliberato.

6. La Commissione d'indagine. Qualora si intenda chiedere la costituzione di una Commissione d'indagine sull'attività della Amministrazione, la relativa domanda dovrà pervenire al Presidente del Consiglio Comunale sottoscritta da un terzo dei Consiglieri.

Il Presidente porrà l'argomento in discussione in apertura della prima seduta del Consiglio. Uno dei sottoscrittori esporrà le circostanze che hanno indotto alla richiesta. Sull'argomento non potranno intervenire più di due Consigliere per ciascun gruppo per un tempo non superiore ai cinque minuti ciascuno.

La Commissione sarà composta da Consiglieri designati dai Gruppi secondo la proporzione e con le medesime modalità previste per la istituzione delle Commissioni consiliari.

Allorquando costituita, la Commissione designerà il Presidente ed il Relatore, da prescegliersi quanto al primo fra i consiglieri di minoranza e quanto al secondo fra quelli di maggioranza.

Il Relatore dovrà relazionare sull'esito cui è pervenuta la Commissione entro sessanta giorni dalla sua costituzione; salvo che non venga richiesta motivata proroga.

Per quanto non contemplato valgono le disposizioni statutarie e quelle relative al funzionamento delle Commissioni consiliari.

Art. 10 Convocazione del Consiglio Comunale

1. Salvo sia diversamente disposto dalla legge, il Consiglio comunale è convocato dal Presidente del Consiglio di propria iniziativa o su richiesta del Sindaco o di almeno un quinto dei Consiglieri assegnati. In tali casi la riunione deve tenersi entro venti giorni dal ricevimento della richiesta. L'avviso scritto di convocazione, riportante l'ordine del giorno, può essere fatto pervenire anche per telefax o posta elettronica, per i membri che ne abbiano data disponibilità, almeno cinque giorni liberi prima della riunione.

2. La richiesta di convocazione del Consiglio Comunale da parte di un quinto dei Consiglieri assegnati deve essere accompagnata dai testi relativi agli argomenti da inserire all'ordine del giorno. Tali argomenti, in deroga a quanto disposto dall'articolo 11, vengono posti all'inizio dell'ordine del giorno; nel caso essi non fossero esauriti nel corso della seduta saranno collocati successivamente secondo il disposto dell'articolo 11.

Ad essi non si applicheranno le disposizioni dei commi 9 e 11 dell'art. 14 se non con votazione unanime.

3. Di iniziativa del Presidente o su richiesta di almeno un quinto dei Consiglieri assegnati, in deroga a quanto disposto dall'articolo 10, possono essere convocati consigli comunali con l'ordine del giorno contenente unicamente interrogazioni, mozioni o interrogazioni, anche raggruppate per uno o più argomenti analoghi.

4. Unitamente all'ordine del giorno, quando possibile, vengono trasmessi ai consiglieri, i testi di interrogazioni, mozioni e deliberazioni; tali testi, di cui deve essere fatta pervenire copia a ciascun consigliere al più tardi ad inizio di seduta, sono in ogni caso consultabili a partire dal terzo giorno antecedente la seduta su internet, all'indirizzo del sito comunale. Gli eventuali allegati ed altri documenti di riferimento, che sono parimenti consultabili, quando non disponibili in internet, sono consultabili presso gli uffici comunali preposti e nell'aula consiliare durante la seduta.

5. Unitamente all'ordine del giorno viene consegnato ai consiglieri un CD o supporto elettronico contenente i verbali delle sedute precedenti. I suddetti ed eventualmente la trascrizione cartacea dei verbali per i Consiglieri che abbiano espresso tale richiesta, devono essere consegnati entro il termine di due mesi dalla data a cui si riferiscono.

Art. 11 Ordine del giorno delle sedute

1. L'ordine del giorno, predisposto dal Presidente del Consiglio con le modalità del presente articolo, costituisce l'atto di riferimento delle adunanze: contiene gli argomenti che dovranno essere esaminati e discussi dal Consiglio Comunale per le conseguenti determinazioni.
2. Le proposte di deliberazione della Giunta e dei Consiglieri debbono essere iscritte a principio dell'ordine del giorno subito dopo l'approvazione del verbale delle precedenti sedute. Seguono poi le interrogazioni con risposta in Periodo delle Interrogazioni, le interrogazioni a risposta orale e le mozioni.
3. Sono iscritte all'ordine del giorno le proposte di deliberazione, le mozioni e le interrogazioni i cui testi siano stati depositati entro i cinque giorni liberi antecedenti quello della data di convocazione del Consiglio anche se le competenti commissioni non le abbiano esaminate; si prescinde dal termine suddetto per le proposte della Giunta. E' facoltà del Presidente, qualora ne ravvisi particolare urgenza e importanza, inserire nell'ordine del giorno argomenti i cui testi siano stati depositati dopo la scadenza di cui al comma 3; è altresì sua facoltà fissare termini per la presentazione di emendamenti.
4. Le interrogazioni e le mozioni dovranno comparire in ordine di presentazione secondo il numero di protocollo, fatta eccezione per gli argomenti in discussione nel Periodo delle Interrogazioni.
5. Nel caso il Sindaco intenda fare comunicazioni sotto forma di relazione, queste vengono inserite nell'ordine del giorno secondo la collocazione che il Presidente ritiene opportuna.
6. Salvo nel caso previsto dall'articolo 9, comma 2, il Presidente del Consiglio nell'ordine del giorno concede priorità alle proposte della Giunta e poi a quelle dei Consiglieri Comunali, iscrivendo queste ultime secondo l'ordine di presentazione. Le proposte rinviate ad altra seduta precedono quelle presentate successivamente.
7. E' fatto divieto di ripresentare proposte di deliberazione concernenti medesimi argomenti già sottoposte all'esame del Consiglio Comunale e respinte dal medesimo, prima che siano trascorsi 60 giorni, salvo che la deliberazione sia richiesta in ottemperanza ad adempimenti legislativi o regolamentari. Alla presente norma può derogarsi con decisione a maggioranza dell'Ufficio di Presidenza.

Art. 12 Apertura della seduta e verifica del numero legale

1. Il Presidente del Consiglio, o in caso di sua assenza chi lo sostituisce, constatata la presenza di almeno undici componenti, apre la seduta all'ora prevista dall'avviso di convocazione. Qualora il numero minimo di componenti sopra indicato non sia presente entro mezz'ora dall'ora prevista

dall'avviso di convocazione, il Presidente dichiara l'impossibilità di svolgere la seduta. In caso di assenza non preventivata del Presidente, trascorsi trenta minuti dall'ora fissata nell'avviso di convocazione, la seduta è aperta dal Consigliere che sostituisce il Presidente, previo accertamento della presenza del numero minimo di componenti sopra indicato.

2. Qualora in qualunque momento si constati, anche su richiesta di un Consigliere, che in aula non sono presenti almeno undici componenti, considerando come tali anche quelli non fisicamente seduti al posto assegnato, la seduta è sospesa per quindici minuti. Trascorso tale tempo, permanendo la mancanza del numero minimo di componenti sopra indicato, la seduta è sciolta.

3. Nella sala consiliare devono essere esposti il Gonfalone della città, la Bandiera nazionale, il Vessillo della Regione Lombardia e la Bandiera dell'Unione Europea.

Art. 13 Provvedimenti per la tutela dell'ordine delle sedute

1. Le sedute del Consiglio Comunale sono pubbliche, anche qualora si discuta della nomina o designazione di persone a componenti di organi o della loro revoca. E' disposta la segretezza della seduta solo quando di discuta sulla qualità delle persone.

2. Il pubblico ammesso nei settori appositamente riservati deve rimanere in silenzio, mantenere un contegno corretto ed astenersi da ogni segno di approvazione o di disapprovazione. La polizia municipale e i messi su invito del Presidente, faranno uscire chiunque abbia turbato l'ordine e rimuoveranno cartelli e striscioni, anche se esposti dagli stessi Consiglieri. Durante lo svolgimento delle sedute è vietato utilizzare in aula telefoni cellulari con suoneria attivata. Il divieto si applica tanto nello spazio riservato al pubblico quanto in quello riservato ai consiglieri.

3. Se un Consigliere turba l'ordine o pronunzia parole offensive o volgari oppure incita a tali atteggiamenti, il Presidente lo richiama invitandolo a mantenere un comportamento consono alla dignità del ruolo che ricopre e della istituzione di cui fa parte. Qualora nel corso della seduta insista nel suo atteggiamento, il Presidente può proporre al Consiglio l'esclusione del consigliere dalla seduta. La relativa votazione si svolge con voto palese. Qualora anche dopo l'eventuale allontanamento il consigliere dovesse mantenere atteggiamenti atti a disturbare l'ordine della seduta, il Presidente invita la Polizia municipale ed i messi ad allontanare il Consigliere dall'aula.

Art. 14 Svolgimento delle sedute

1. La seduta di Consiglio si apre secondo quanto previsto nell'Ordine del Giorno. Il Consiglio può deliberare senza dibattito, su richiesta di un componente o di un membro della Giunta, l'anticipazione della discussione di uno o più punti dell'ordine del giorno.

2. Le votazioni del Consiglio Comunale sono effettuate a scrutinio palese ed attraverso il voto elettronico, salvo quanto diversamente disposto dalla legge, dallo statuto e dal regolamento.

3. La votazione si intende con esito favorevole qualora il numero dei voti favorevoli prevalga su quelli contrari ed alla votazione abbiano partecipato almeno quindici votanti, considerati in tal numero anche gli astenuti. Viene fatto salvo quanto in senso difforme è eventualmente previsto dalla Legge, dallo Statuto e dal Regolamento.
4. I verbali delle sedute vengono redatti dal Segretario generale, sottoscritti dallo stesso e dal Presidente della seduta. Sono dati per letti ed approvati, salvo osservazioni da parte dei Consiglieri; nel qual caso, in ragione delle richieste o delle osservazioni, l'Assemblea assumerà le determinazioni del caso in ordine alle procedure da adottare. La richiesta di cui anzi può essere avanzata anche dal Sindaco o dagli Assessori che abbiano preso la parola nel corso della seduta consiliare cui si riferisce il verbale, ma limitatamente ai rispettivi interventi.
5. Qualora le nomine o designazioni di alcuni componenti di organi per disposizioni di legge, dello Statuto e dei regolamenti spettino alla maggioranza e alla minoranza consiliare, le relative votazioni vengono effettuate separatamente con la partecipazione dei Consiglieri componenti sia la maggioranza che la minoranza, ma con voto limitato ad un solo nominativo. Sono proclamati eletti coloro che hanno raccolto il maggior numero di voti purché non inferiore al numero di tre. A parità di voti è considerato eletto il più anziano di età.
6. Il Presidente o il Sindaco possono in ogni momento fare comunicazioni su oggetti estranei all'ordine del Giorno; su tali comunicazioni non si potrà aprire dibattito, salvo che il Sindaco intenda darvi la forma della relazione.
7. Al termine della discussione deliberativa, un Consigliere per ciascun Gruppo può chiedere la parola su argomenti di natura politico- amministrativa anche non direttamente concernenti la comunità cittadina. Tali interventi devono avere durata non superiore a tre minuti e non sono suscettibili di dibattito.
8. Il Presidente del Consiglio ha facoltà di unificare per la discussione più punti dell'Ordine del Giorno che attengano ad argomenti analoghi o connessi.
9. Qualora all'inizio della trattazione di un argomento il proponente risulti assente e non giustificato, l'argomento è tolto dall'ordine del giorno e non può essere fatto proprio da altri Consiglieri. In caso di assenza giustificata l'argomento è rinviato alla seduta successiva senza che venga pregiudicata la sua posizione nell'Ordine del Giorno.
10. Durante il "Periodo delle Interrogazioni", il proponente, avuta la parola dal Presidente, dà lettura del testo del punto in discussione al quale può aggiungere un breve commento per un tempo totale non superiore ai tre minuti. Il Sindaco e l'Assessore alla partita danno la loro risposta in un tempo non superiore ai cinque minuti, rinviando, se ritenuto opportuno, ad una relazione scritta da fornire a tutti i consiglieri. Il Presidente, se necessario o se richiesto nel testo dell'interrogazione, porta a conoscenza del Consiglio i pareri degli uffici competenti. Il presentatore, ottenuta la

risposta, può replicare argomentando il suo parere in un tempo totale massimo di tre minuti. Sui punti in "Periodo delle Interrogazioni" non si apre discussione e non possono quindi intervenire altri consiglieri. Alle interrogazioni orali risponde il Sindaco o altro componente la Giunta nel tempo non superiore a cinque minuti; l'interrogante a sua volta può replicare nel tempo non superiore a tre minuti.

Successivamente possono prendere la parola non più di due Consiglieri per ogni gruppo, ciascuno per un intervento non superiore ai tre minuti. Al termine l'Assessore alla partita e/o il Sindaco possono, con lo stesso limite di tempo, concludere la discussione.

11. In caso di proposta di mozione o di deliberazione consiliare, il consigliere proponente procede all'illustrazione dell'argomento in discussione per un tempo non superiore a cinque minuti, rinviando, se ritenuto opportuno, alla relazione scritta. Il Presidente, se necessario e qualora non preventivamente resi noti a mezzo di relazioni già distribuite, porta a conoscenza del Consiglio i pareri degli uffici competenti.

12. Alla discussione di una mozione o di una proposta di deliberazione possono prendere parte i Consiglieri ed i membri della Giunta. Il Presidente concede la parola a seconda dell'ordine di richiesta, potendovi derogare per alternare interventi di maggioranza e di opposizione. Il Sindaco può intervenire in qualunque momento.

13. L'intervento deve essere svolto in un tempo non superiore a cinque minuti, salvo che per argomenti di particolare importanza allorché l'Ufficio di Presidenza abbia stabilito un limite superiore. Per favorire una maggiore efficacia, esposizione e illustrazione degli argomenti, è possibile fare uso di specifici strumenti e supporti audiovisivi, purché nel termine di tempo stabilito nel Regolamento.

14. Nei casi in cui non fossero rispettate le disposizioni precedenti, il Presidente ha facoltà di richiamare all'ordine o all'argomento l'oratore e anche di togliergli la parola. Non sono da ritenersi interventi le richieste di chiarimenti o di spiegazioni in forma succinta.

15. Non è consentito ai Consiglieri di intervenire più di due volte sullo stesso argomento, escluse eventuali richieste di parola per "fatto personale", mozione d'ordine o richiamo al regolamento; nel qual caso deve essere data precedenza su altre richieste di intervento.

16. E' considerato "fatto personale" quando un Consigliere venga deplorato per la propria condotta o gli vengano attribuite opinioni diverse da quelle effettivamente espresse. Chi chiede di intervenire per "fatto personale" deve precisarne la motivazione ed il Presidente decide sul fondamento della richiesta; qualora accolta, l'interessato ha diritto di parola per non più di tre minuti. A sua volta, colui che ha dato origine al fatto personale ha successivamente facoltà di replicare per non più di due minuti, onde precisare o rettificare le proprie affermazioni.

17. Esaurita la discussione il Presidente, se richiesto, concede la parola al Sindaco per l'ultimo intervento, indi ad un Consigliere per gruppo per eventuali dichiarazioni di voto, le quali non possono eccedere la durata di tre minuti. Possono altresì intervenire, per non più di due minuti altri Consiglieri che dissentano rispetto all'indicazione di voto espressa dal rappresentante del proprio gruppo. Ciascun consigliere può dichiarare di non partecipare alla votazione. Al termine il Presidente pone in votazione la proposta.

18. Per ogni proposta di deliberazione o mozione presentata nel corso della seduta, e salvo che non sia stato preventivamente fissato un termine, possono essere presentati emendamenti in forma scritta che consistono in modifiche a parti del testo, oppure nella riscrittura totale del punto. Possono essere altresì presentate in forma scritta mozioni in ordine a proposte di deliberazione; le stesse sono votate al termine della votazione degli emendamenti.

19. Gli emendamenti sono a loro volta posti in votazione secondo l'ordine determinato dal testo cui si riferiscono; vengono votati prima gli emendamenti totalmente sostitutivi, quindi quelli parziali. Gli emendamenti riferiti ad una proposta di emendamento sono votati prima dello stesso. Gli emendamenti ritirati oppure non trasformati in mozione o che dovrebbero essere dichiarati decaduti per l'assenza del proponente possono essere fatti propri da Ciascun Consigliere. Se il proponente concorda, uno o più emendamenti possono essere intesi come modificazioni od integrazioni del testo della proposta, la quale è conseguentemente posta in votazione nella sua nuova stesura. Sulla illustrazione degli emendamenti, oltre al proponente, possono intervenire per non più di cinque minuti il Sindaco, gli Assessori ed un Consigliere per gruppo. Sull'insieme degli emendamenti e delle mozioni riferiti ad un testo è consentita un'unica dichiarazione di voto, anche in forma articolata e con i tempi anzi previsti.

20. Durante la votazione non è concessa la parola, se non per il richiamo al regolamento o la richiesta di chiarimenti in ordine alla votazione.

21. Il Segretario Generale, nel suo ruolo definito dall'Art. 97 comma 2 del TUEL, può intervenire nel corso della discussione, previa autorizzazione del Presidente del Consiglio, e/o su richiesta del Sindaco, di un Assessore o di un Consigliere, quando sia necessario un approfondimento a tutela dell'operato dei consiglieri e degli atti proposti. Egli ha competenza sulle deliberazioni ed in generale sugli atti che comportano responsabilità da parte dell'Amministrazione.

22. Al Presidente, assistito dai competenti uffici, è affidata la funzione di coordinare il testo finale della delibera contemplando l'approvazione degli emendamenti, sub-emendamenti, integrazioni, modificazioni, apportando altresì le opportune correzioni di forma. Nel verbale verrà riportata l'espressione di voto svolta a scrutinio palese, così come verrà annotata ogni dichiarazione di rinuncia alla partecipazione al voto, con la relativa motivazione resa dal consigliere.

23. La verbalizzazione della seduta, supportata da tecnologie di registrazione, è a cura del Segretario Generale.

Art. 15 Deroga alle modalità per la discussione

1. Al fine di consentire il dibattito sugli argomenti all'ordine del giorno, l'Ufficio di Presidenza, preventivamente o in corso di seduta temporaneamente sospesa, può demandare al Presidente, la facoltà di coordinare i tempi degli interventi e la durata del Consiglio Comunale; ciò anche in deroga a quanto stabilito dai precedenti commi. Per il dibattito riguardante l'approvazioni del Bilancio preventivo e consuntivo, i tempi ed i modi della discussione possono essere diversamente determinati dalla Conferenza dei Presidenti di Gruppo Consiliare e comunicati dal Presidente a inizio seduta.

2. Il Presidente, di sua iniziativa, su richiesta di un Capogruppo o del Sindaco, al fine di agevolare lo svolgimento dei lavori, può disporre la sospensione temporanea della seduta.

Art. 16 Sedute aperte

1. Per particolari motivi di ordine sociale o politico, il Presidente può convocare il Consiglio in seduta aperta. Nel qual caso sono consentiti interventi di persone estranee al Consiglio alle quali, su richiesta e dopo che l'oratore avrà dichiarato le proprie generalità, il Presidente potrà concedere la parola per interventi non superiori ai cinque minuti, dopo.

2. Nel corso di tali sedute non si procede a votazioni.

3. Lo svolgimento è disciplinato dal Presidente sulla base delle norme contenute nei precedenti articoli e delle eventuali indicazioni dell'Ufficio di Presidenza.

4. La convocazione del Consiglio in seduta aperta è richiesta su iniziativa dei Consiglieri comunali con le modalità di cui all'articolo 10; non può avvenire più di quattro volte nell'arco di dodici mesi e con un intervallo minimo tra ciascuna convocazione di sessanta giorni.

Art. 17 Facoltà di audizione nelle sedute del Consiglio

1. E' facoltà dell'Ufficio di Presidenza, su richiesta dei Presidenti dei Gruppi consiliari o del Sindaco, disporre l'audizione in Consiglio dei rappresentanti di Enti, Associazioni, Società e Fondazioni, organizzazioni portatrici di interessi della Comunità locale oltre che di funzionari comunali o tecnici esterni; quanto sopra allo scopo di illustrare il contenuto tecnico di proposte di deliberazione da esaminare, oppure il parere espresso su tali proposte ai sensi dell'art. 49 del TUEL.

Art. 18 Interpretazione delle norme

1. La lingua usata in Consiglio Comunale è l'italiano; sono consentite citazioni in altri linguaggi. E' possibile presentare testi in altri linguaggi, purché accompagnati da traduzione in italiano.
2. Per quanto quivi non disciplinato o per particolari circostanze su cui sorgano questioni interpretative, le determinazioni del caso sono adottate dal Presidente sulla base dei principi generali, sentito eventualmente il Segretario Comunale.
3. In caso di contestazione la decisione è sottoposta al Consiglio, che decide con votazione senza discussione.
4. Se il Consiglio non approva, il Presidente sospende la seduta e riunisce l'Ufficio di Presidenza per l'assunzione delle determinazioni specifiche.

NORMA TRANSITORIA

DOPO L'ADOZIONE DEL NUOVO REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE, TUTTI I PUNTI PRESENTI ALL'ORDINE DEL GIORNO DEL CONSIGLIO COMUNALE SONO CANCELLATI E DOVRANNO ESSERE RIFORMULATI SECONDO LE NUOVE CLASSIFICAZIONI E DISPOSIZIONI.

VENGONO DATI 15 GIORNI DI TEMPO AI PROPONENTI, A PARTIRE DALLA DATA DI DELIBERAZIONE DEL NUOVO REGOLAMENTO PER EFFETTUARE LA RICOGNIZIONE SUI PUNTI GIÀ PROPOSTI, ONDE DETERMINARE LA CORRETTA COLLOCAZIONE NEI NUOVI DISPOSITIVI, SECONDO I LORO INTENDIMENTI E MANTENENDO VALIDO L'ORDINE DI PRECEDENZA MATURATO DAI SINGOLI TESTI.

GLI INTERESSATI DOVRANNO DARE COMUNICAZIONE SCRITTA AL PRESIDENTE DELLE LORO INTENZIONI IN MERITO.

I TESTI POTRANNO ESSERE RIQUALIFICATI NELLA TIPOLOGIA DI AZIONE DI SINDACATO.

LA DISCUSSIONE DEI PUNTI DELIBERATIVI E DELLE MOZIONI NELLE COMMISSIONI COMPETENTI AVVERRÀ, ANCHE IN QUESTO CASO, RISPETTANDO L'ORDINE IN PRECEDENZA ACQUISITO.